

	Allegato "B" al Repertorio n. 12776/8469	
	STATUTO	
	Associazione di Promozione Sociale (APS)	
	ART. 1	
	(Denominazione, sede e durata)	
	E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e	
	successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:	
	"NOSOTRAS APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede	
	legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.	
	ART. 2	
	(Scopo, finalità e attività)	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei	
	propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività	
	di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017,	
	con particolare riferimento alle lettere a), b), c), d) i), q), u), v) e w) del	
	comma 1 del succitato art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	Nello specifico, conformemente allo svolgimento delle attività di interesse	
	generale sopra indicate, l'associazione avrà lo scopo di:	
	A) Promuovere l'autodeterminazione di tutte le donne, valorizzando la	
	soggettività delle immigrate;	
	B) Promuovere iniziative per assicurare a tutte le donne presenti in Italia i	
	diritti civili, politici e sociali;	

	C) Assumere iniziative per eliminare qualunque forma di violenza contro le	
	donne, che è violazione dei diritti umani così come descritto dalla Carta di	
	Istanbul comprese forme di violenza derivanti da abitudini consuetudinarie	
	o tradizionali, radicate in pregiudizi culturali o forme di estremismo;	
	D) Valorizzare le competenze individuali di tutte le donne in vista	
	dell'accesso a lavori più qualificati, sia dal punto di vista remunerativo che	
	professionale;	
	E) Realizzare spazi di incontro, scambio e comunicazione tra donne di	
	diverse provenienze, geografiche e culturali;	
	F) Favorire la pace, la giustizia sociale, il mutuo auto aiuto e la solidarietà;	
	G) Rifiutare, prevenire, contrastare ogni tipo di razzismo e forma di	
	xenofobia così come ogni forma di discriminazione, anche a tutela di	
	persone LGBTQI+;	
	H) Opporsi allo sfruttamento delle donne in tutte le sue forme; opporsi a	
	ogni tipo di discriminazione praticata in base ai criteri di nazionalità,	
	religione, cultura, sesso, appartenenza economica e sociale;	
	I) Opporsi alla guerra e ad ogni forma di violenza fisica e psichica agita su	
	donne.	
	Per il concreto perseguimento delle attività di interesse generale, e degli	
	scopi sopra elencati, l'Associazione potrà, sia in proprio che per conto di	
	soggetti terzi:	
	1) Gestire un Centro Interculturale dedicato alle donne, a Firenze,	
	dove esse possano promuovere una conoscenza delle diverse realtà	
	culturali presenti sul territorio italiano;	
	2) Gestire accoglienze (appartamenti per l'autonomia) per garantire	

	la tutela e la presa in carico di donne, italiane e migranti, in situazione di	
	vulnerabilità e/o disagio economico, sociale e abitativo, con figli o meno, e	
	donne che arrivano da percorsi di fuoriuscita dalla violenza di genere, o	
	provenienti da segnalazioni del codice rosa o donne che, già uscite da	
	percorsi di tutela post-violenza, necessitano di ulteriore supporto.	
	3) Gestire strutture con caratteristiche ludiche finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo	
	libero (spazio giochi, ludoteca);	
	4) Dare sostegno e consulenza legale alle donne che si trovano in	
	difficoltà;	
	5) Promuovere o realizzare azioni di sostegno economico alle donne	
	ed alle famiglie di immigrate/i in situazione di disagio e pertanto potrà	
	attivare microcredito, borse di studio, prestiti d'onore ovvero promuovere	
	reti di sostegno ed in genere ogni forma di sostegno economico diretto alle	
	famiglie ed ai singoli;	
	6) Promuovere e sostenere iniziative di imprenditoria femminile quali	
	ristoranti, laboratori artigianali; laboratorio teatrale, attività legate alla cura	
	del corpo ecc.	
	7) Promuovere attività di ricerca sull'identità femminile nelle diverse	
	forme di collaborazione con enti, istituzioni, università, altre realtà culturali	
	italiane e straniere,	
	8) Promuovere attività di ricerca e informazione sul mondo	
	dell'infanzia, dell'adolescenza delle/dei giovani;	
	9) Produrre materiale didattico e realizzare interventi formativi su	
	argomenti dell'interculturalità sia per gli insegnanti che per gli studenti di	

		ogni ordine sia nell'ambito scolastico che extra-scolastico;	
	10)	Sostenere le immigrate/gli immigrati nelle pratiche burocratiche indirizzando a seconda dei casi, verso persone ed enti competenti (ricongiungimento familiare, sindacato, casa, questioni legali, affidamento, adozione attraverso l'informazione, maltrattamenti, ecc.);	
	11)	Organizzare e realizzare conferenze, dibattiti, manifestazioni artistico culturali, produrre e raccogliere materiali;	
	12)	Attraverso la collaborazione con le famiglie immigrate promuovere attività atte a garantire e valorizzare le diverse culture di cui le/i bambine/i sono portatori (insegnamento della lingua madre ecc.);	
	13)	Favorire la socializzazione delle/dei bambine/i;	
	14)	Creare un servizio di sostegno psico-pedagogico per famiglie e persone adulte e bambine/i, per favorire un inserimento positivo nella società, produrre e realizzare programmi di informazione attraverso la radio e la televisione, elaborare un bollettino informativo sulle tematiche dell'immigrazione e della comunicazione interculturale;	
	15)	Studiare, progettare e realizzare programmi di formazione e di inserimento nel lavoro;	
	16)	Promuovere e realizzare l'organizzazione di percorsi formativi in collaborazione con gli ordini professionali (dei medici, degli infermieri/e, assistenti sociali, psicologi/ghe, giornalisti/e etc) per la promozione di conoscenze in ambito interculturale e di contrasto alla violenza di genere in modo specifico per quella inerente le mutilazioni genitali femminili, altre pratiche tradizionali nefaste tradizionali e i matrimoni forzati e precoci;	
	17)	Costruire, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti,	

	un Centro di documentazione con funzioni di Osservatorio sull'immigrazione	
	femminile e problematiche connesse, con particolare attenzione alla salute,	
	al corpo, al lavoro, alla famiglia, ai diritti di cittadinanza, alla cultura;	
	18) Costruire una biblioteca dotata di volumi attinenti ai temi che	
	formano oggetto di studio del Centro e alla letteratura, in particolare	
	femminile, dei Paesi di emigrazione, attivando servizi di consultazione,	
	prestito libri e informazione bibliografica; una emeroteca per la raccolta e la	
	consultazione di giornali e riviste riservando uno spazio adeguato alla	
	stampa di produzione femminile; nella biblioteca e nella emeroteca saranno	
	presenti materiali specifici riferiti al tema della mutilazioni genitali femminili;	
	19) Promuovere la cooperazione e la solidarietà internazionale, in	
	particolare tra i paesi coinvolti nel fenomeno delle migrazioni attraverso	
	ricerche e attività culturali (dibattiti, convegni, formazione e informazione)	
	e con progettazioni finanziate da enti pubblici o privati;	
	20) Coinvolgere e sensibilizzare l'opinione pubblica e la popolazione	
	dei territori interessati sui temi di cooperazione internazionale; anche in	
	collaborazione con altre organizzazioni e reti, nazionali, europee,	
	extracomunitarie e sopranazionali.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni	
	economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione	
	degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,	
	della quota associativa.	
	L'associazione fa propri integralmente i principi enunciati nella	
	Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	

	settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente	
	operata da parte dell'Organo di amministrazione.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma	
	dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di	
	donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi	
	di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il	
	pubblico.	
	L'associazione, in via del tutto strumentale, potrà inoltre compiere qualsiasi	
	operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che l'organo	
	amministrativo valuti opportuna o necessaria al migliore raggiungimento	
	dei propri fini.	
	L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni, enti e coordinamenti	
	aventi finalità analoghe e/o affini alle proprie.	
	ART. 3	
	(Ammissione e numero degli associati)	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo	
	settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che	
	partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro	
	competenze e conoscenze.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di	

	amministrazione una domanda che dovrà contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi associativi;	
	- la natura del contributo che intende fornire alla vita associativa ed	
	agli scopi dell'associazione.	
	L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse	
	generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.	
	L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di	
	amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione	
	della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei	
	casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino	
	tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi	
	di diritti o a termine.	

	ART. 4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	- esaminare i libri sociali;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.	
	ART. 5	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto,	

	degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi	
	associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità	
	all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante	
	deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le	
	giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere	
	comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie	
	controdeduzioni.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la	
	sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una	
	apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso,	
	purché sia fatta almeno 3 mesi prima.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili,	
	rivalutabili e trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione	
	non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	ART. 6	
	(Organi)	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di controllo.	

	ART. 7	
	(Assemblea)	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno	
	3 mesi, nel libro degli associati.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro	
	associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,	
	anche tramite posta elettronica o altro strumento che consenta la	
	tracciabilità, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda	
	convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima	
	della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli	
	associati.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del	
	bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la	
	necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli	
	associati.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto,	
	il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi,	
	ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di	

	responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento;	
	- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo	
	o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la	
	presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in	
	proprio o per delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di	
	approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,	
	gli amministratori non hanno voto.	
	Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno	
	¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del	
	patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.	
	E' possibile la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli accertamenti e porre	
	in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare	
	deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti constatare le modalità e proclamare i	
	risultati della votazione, identificando gli associati favorevoli, astenuti e	

	dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta,	
	nel verbale.	
	ART. 8	
	(Organo di amministrazione)	
	L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli	
	indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla	
	quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto	
	quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva	
	dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee	
	approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e	
	con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- amministrare l'associazione, deliberando tutti gli atti e i contratti di	
	amministrazione straordinaria e di disposizione del patrimonio	

	dell'associazione, nessuno escluso;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà	
	dell'associazione o ad essa affidati;	
	- delega eventuali poteri ai membri dell'organo di amministrazione;	
	- nomina procuratori speciali o generici determinandone le attribuzioni.	
	L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti,	
	compreso tra tre e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni	
	e sono rieleggibili senza limite sul numero di mandati.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche	
	associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice	
	civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a	
	maggioranza dei presenti.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,	
	pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non	
	sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova	
	che i terzi ne erano a conoscenza.	
	E' possibile la partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo	
	mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli	
	accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal	
	verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti constatare le modalità e	
	proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori	

favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

	(Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.	
	In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	E' possibile la partecipazione alle riunioni dell' organo di controllo collegiale mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli	

	accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal	
	verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti constatare le modalità e	
	proclamare i risultati della votazione, identificando i sindaci favorevoli,	
	astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare	
	le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro	
	richiesta, nel verbale.	
	ART. 11	
	(Revisione legale dei conti)	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i	
	requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore	
	legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro.	
	ART. 12	
	(Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo	
	svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ART. 13	
	(Divieto di distribuzione degli utili)	
	Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire,	
	anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	

comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

	L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio	
	sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente	
	aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo	
	attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai	
	dirigenti e agli associati.	
	L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale	
	del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.	
	ART. 17	
	(Libri)	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui	
	devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a	
	cura dell'Organo di amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri	
	organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa	
	richiesta scritta all'organo amministrativo che dovrà mettere a disposizione	
	i libri richiesti entro 10 giorni dalla richiesta stessa.	

	ART. 18	
	(Volontari)	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,	
	mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
	beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di	
	amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di	
	quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con l'associazione.	
	ART. 19	
	(Lavoratori)	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni	
	di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo	
	quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale e al perseguimento delle finalità statutarie.	

	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli	
	associati.	
	ART. 20	
	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del	
	Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione	
	imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale,	
	nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente	
	scelti tra i propri associati.	
	ART. 21	
	(Rinvio)	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli	
	eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi,	
	si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117	
	(Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile,	
	dal Codice civile.	
	F.to: Isabella Mancini	
	F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)	